

## Determinazioni in materia di sostentamento del clero

---

*La XXXI Assemblea Generale (15-19 maggio 1989) ha provveduto a definire alcuni adempimenti in materia di sostentamento del clero, che si rendevano necessari per dare piena attuazione dal 1° gennaio 1990 alle delibere vigenti.*

*Sono state approvate, a termini dell'art. 18 dello statuto della C.E.I., alcune determinazioni relative agli interventi in favore dei sacerdoti "Fidei donum" e altre concernenti l'organizzazione del sistema di previdenza integrativa e autonoma in favore dei Vescovi emeriti e dei sacerdoti inabili.*

*Se ne riporta il testo, premettendo per comodità le delibere di riferimento.*

### DETERMINAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SACERDOTI "FIDEI DONUM" PREVISTI DALLA DELIBERA C.E.I. n. 45, par. 2

"Ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardina-  
zione per la cooperazione missionaria in paesi stranieri si provvede a par-  
tire dal 1990 mediante le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza  
degli artt. 47, comma secondo, e 48 delle Norme, secondo *criteri, modali-  
tà e misure da definire*" (delibera n. 45, par. 2).

\* \* \*

1. - A partire dall'anno 1990 la C.E.I. interverrà in favore dei sacer-  
doti secolari che operano all'estero nel quadro della cooperazione tra le  
Chiese.

2. - La C.E.I. interverrà soltanto in favore di quelli tra detti sacerdo-  
ti la cui presenza e la cui attività in una diocesi dell'Africa, dell'Asia o  
dell'America Latina è regolata da una specifica convenzione tra il Vescovo  
"a quo" e il Vescovo "ad quem".

La Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese aggior-  
nerà lo schema di convenzione già suggerito ai Vescovi diocesani, e solle-  
citerà in forme opportune la regolarizzazione delle posizioni dei preti even-  
tualmente operanti all'estero al di fuori di ogni convenzione.

Nella convenzione deve essere prevista:

- a) l'assicurazione al sacerdote di una quota remunerativa, in natura, in servizi o in denaro, da parte della diocesi "ad quam";
- b) l'assicurazione di un contributo in denaro da parte della diocesi "a qua".

L'intervento della C.E.I. avrà in ogni caso carattere aggiuntivo rispetto alle risorse assicurate dalle due diocesi interessate.

3. - Non potendosi prevedere misure articolate per ciascun sacerdote, anche a motivo della grande disparità di condizioni e di costo di vita esistenti nei Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, si ritiene equo convenire che ciascun sacerdote "Fidei donum" possa almeno contare su una disponibilità minima annuale di eguale misura.

Detta misura sarà pari, annualmente, alla remunerazione iniziale riconosciuta ai sacerdoti nell'ambito del sistema di sostentamento del clero, dopo l'applicazione delle aliquote d'imposta, arrotondando a zero gli importi inferiori alle 50 mila lire e a cento quelli superiori.

Tale misura minima dovrà essere in ogni caso garantita al singolo sacerdote attraverso la quota della diocesi "ad quam", il contributo della diocesi "a qua" e l'intervento della C.E.I.

4. - Le somme necessarie per intervenire in favore dei sacerdoti "Fidei donum" da parte della C.E.I. sono a carico di quella parte della quota dell'8 per mille del gettito complessivo IRPEF assegnata annualmente dai cittadini alla Chiesa cattolica che la C.E.I. destinerà a "interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo" (art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

L'erogazione del sussidio avverrà in due quote e in due distinti momenti: metà entro il 30 giugno e metà entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La misura dell'intervento della C.E.I. in favore dei singoli sacerdoti "Fidei donum" ammonterà a £ 4.800.000 annue.

5. - La somma assegnata a ciascun sacerdote sarà trasmessa dalla C.E.I. alla diocesi di incardinazione, la quale provvederà a destinarla al sacerdote interessato secondo le modalità più opportune.

La C.E.I. provvederà, per il tramite dell'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, a informare ciascun prete dell'entità della somma messa a sua disposizione nonché delle forme e delle scadenze secondo le quali viene operata la trasmissione alla diocesi di incardinazione della somma medesima.

6. - Quanto ai versamenti al Fondo clero INPS: preso atto della risposta del Consiglio del Fondo medesimo, che ribadisce l'impossibilità di considerare obbligatoriamente iscritti al Fondo i sacerdoti italiani "che, per l'esercizio del ministero pastorale, hanno fissato la loro dimora abituale all'estero", almeno finché dura l'attuale normativa (cf "L'Amico del

Clero" 1989, n. 3, p. 125), la C.E.I. assegnerà alla diocesi di incardinazione dei sacerdoti "Fidei donum" la somma necessaria perchè questa provveda ad assicurare l'iscrizione volontaria dei sacerdoti stessi al Fondo, alle condizioni previste e secondo le indicazioni che verranno tempestivamente fornite.

La somma complessiva necessaria per questo scopo sarà a carico di quella parte della quota dell'8 per mille del gettito complessivo IRPEF assegnata annualmente dai cittadini alla Chiesa cattolica che la C.E.I. destinerà a "interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo".

7. - Tutti i sacerdoti "Fidei donum" che per qualsiasi motivo fossero ancora inseriti nel sistema di sostentamento del clero dovranno uscire dal medesimo.

I Presidenti degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero dovranno provvedere alle necessarie verifiche, d'intesa con l'Istituto centrale, per evitare il prolungarsi di posizioni non chiare.

\* \* \*

DETERMINAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO  
DELLE FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE E AUTONOME  
IN FAVORE DEI VESCOVI EMERITI E DEI SACERDOTI  
INABILI ALL'ESERCIZIO DEL MINISTERO  
PREVISTE DALLA DELIBERA C.E.I. n. 54

"La Conferenza Episcopale Italiana

- visto l'art. 27, comma primo delle Norme;
- richiamato il voto espresso nel 1986 dall'Assemblea Generale in connessione con l'approvazione della delibera n. 45;
- tenuto conto dell'opportunità di provvedere soprattutto ad assicurare ai sacerdoti che divengono inabili all'esercizio del ministero pastorale in favore di terzi una sufficiente integrazione in caso di scarsità di risorse, senza peraltro spegnere le forme di libera e fraterna contribuzione a fondi diocesani di solidarietà, che meritano vivo apprezzamento e incoraggiamento,

**delibera**

Le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero italiano previste dalle Norme saranno attuate da parte degli istituti per

il sostentamento del clero a partire dall'anno 1990, secondo i seguenti indirizzi:

- a) si provvederà ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti inabili di qualsiasi età mediante un assegno integrativo delle pensioni eventualmente godute, fino a una misura da determinare;
- b) al finanziamento delle funzioni previdenziali integrative si provvederà riservando una quota delle risorse annualmente trasmesse dalla C.E.I. all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero;
- c) non verranno stabiliti collegamenti con i fondi diocesani esistenti o che venissero avviati in base a libere contribuzioni dei sacerdoti" (delibera n. 54).

\* \* \*

1. - A partire dall'anno 1990 si provvederà - in attuazione delle funzioni previdenziali integrative e autonome, previste dall'art. 27, comma primo, delle Norme - ad assicurare un assegno periodico integrativo ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti secolari italiani usciti dal sistema di sostentamento in quanto inabili all'esercizio del ministero.

Dalla stessa data si provvederà anche nei confronti dei sacerdoti messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi stranieri, rientrati in Italia e riconosciuti inabili all'esercizio del ministero.

Sempre a partire dall'anno 1990, l'assegno sarà altresì assicurato ai sacerdoti secolari divenuti inabili in data anteriore al gennaio 1989 che svolgevano servizio a tempo pieno in favore della diocesi prima dell'avvio del sistema di sostentamento del clero o, dopo l'avvio del sistema, senza aver titolo per entrarvi.

L'assegno integrativo non potrà essere, in ogni caso, assicurato ai sacerdoti e ai Vescovi italiani che al momento in cui sono divenuti, o diventano, inabili o emeriti non prestavano, o non prestano, un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi o non ricoprivano, o ricoprono, incarichi nazionali nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana.

2. - L'assegno periodico verrà erogato dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, avvalendosi di una quota delle risorse annualmente trasmesse dalla C.E.I..

L'Istituto centrale assume perciò stesso il compito di sostituto d'imposta ai fini dell'assoggettamento dell'assegno periodico all'I.R.P.E.F.

3. - L'assegno periodico ha carattere integrativo; la sua entità è quindi determinata dalla differenza esistente tra le pensioni e i sussidi computabili, di cui il soggetto gode, e la misura stabilita dalla C.E.I. rispettivamente per i Vescovi emeriti e per i sacerdoti inabili.

4. - L'erogazione dell'assegno avverrà con periodicità mensile a cura dell'Istituto centrale.

Le modalità di versamento saranno le stesse previste per le integrazioni dovute ai sacerdoti in servizio attivo: bonifico su un conto corrente bancario aperto dagli interessati presso una banca di loro fiducia.

5. - La misura massima dell'assegno integrativo periodico assicurato ai Vescovi emeriti sarà pari alla media dei punti attribuiti ai Vescovi nel sistema di sostentamento del clero.

L'assegno verrà corrisposto dal momento in cui il Vescovo lascerà il governo della diocesi di cui era Vescovo o Amministratore o, se Ausiliare, cesserà dall'incarico.

6. - La misura massima dell'assegno integrativo periodico assicurato ai sacerdoti inabili all'esercizio di un ministero stabile in favore di terzi ai sensi della premessa della delibera n. 45 della C.E.I. sarà pari alla media dei punti attribuiti ai sacerdoti nel sistema di sostentamento del clero.

L'assegno integrativo verrà corrisposto dal momento in cui avrà effetto il decreto con il quale il Vescovo diocesano riconosce inabile il sacerdote e gli revoca tutti gli incarichi ministeriali affidatigli oppure, se il sacerdote già vive in condizioni di inabilità, lo dichiara tale.

In caso di inabilità temporanea, l'erogazione dell'assegno integrativo sarà assicurata fino al momento in cui il Vescovo diocesano revoca il decreto di cui sopra, ovvero attribuisce al sacerdote incarichi ministeriali a tempo pieno in servizio della diocesi.

7. - Ai fini della determinazione della misura dell'assegno integrativo saranno interamente computate la pensione erogata dal Fondo clero INPS e le altre pensioni maturate nell'esercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero. Non saranno invece computate le pensioni di cui non si tiene conto nel sistema medesimo. Non saranno inoltre computati l'assegno mensile erogato dalla C.E.I. ai Vescovi emeriti, derivante dal "Fondo Integrazione Pensione Vescovi", e i sussidi eventualmente assicurati ai sacerdoti inabili, in forma stabile o temporanea, dalla parrocchia, dalla diocesi o dai fondi diocesani di solidarietà tra sacerdoti.

Il Consiglio Episcopale Permanente adotterà più precise determinazioni in ordine al computo del contributo che l'ultima diocesi servita dal Vescovo divenuto emerito è tenuta ad assicurargli in forza dei cann. 402, par. 2, e 411, con riferimento anche alla disposizione del can. 707 par. 2, concernente i Vescovi emeriti religiosi.

8. - L'Istituto centrale provvederà a versare al Fondo clero INPS i contributi eventualmente ancora dovuti dai sacerdoti inabili e dai Vescovi emeriti infrasessantacinquenni.

Il relativo onere finanziario verrà accollato al sistema di previdenza integrativa.

9. - Con il 1° gennaio 1990 si darà piena attuazione alla delibera C.E.I. n. 46, par. 1, lett. d): "l'incarico di canonico della cattedrale o di una collegiata configura il tempo pieno quando, in base alle disposizioni dello statuto capitolare, riveduto a norma dei cann. 505 e 506, il canonico esercita realmente e quotidianamente le funzioni corali e le specifiche funzioni ministeriali, previste dallo statuto stesso o da altre disposizioni ecclesiastiche".

Ciò significa che potranno rimanere nel sistema di sostentamento *avendo come unico titolo di inserimento quello di canonico* soltanto quei sacerdoti secolari:

- *che sono canonici della chiesa cattedrale o di una chiesa collegiata;*
- *che fanno parte di un capitolo i cui statuti sono stati riveduti a termini del vigente codice di diritto canonico;*
- *che esercitano funzioni sia corali sia ministeriali;*
- *che esercitano dette funzioni quotidianamente;*
- *che ricevono dal capitolo una remunerazione "che, assommando la quota prebendale e le distribuzioni per il servizio corale e ministeriale, sia pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla C.E.I.; la somma assicurata può essere inferiore soltanto quando risulti dal bilancio che le risorse non sono sufficienti"* (delibera n. 47, par. 2, lett. f).

Copia degli statuti riveduti dei Capitoli dovrà essere trasmessa dagli Istituti diocesani all'Istituto Centrale. Tale adempimento costituisce condizione per la permanenza o l'ingresso nel sistema, a partire dal 1° gennaio 1990, dei sacerdoti aventi il solo incarico di canonico.

I sacerdoti attualmente inseriti nel sistema in base al solo titolo di canonico, che non verificheranno le condizioni sopra previste, eccettuati quelli appartenenti ai capitoli delle Abbazie territoriali, usciranno dal sistema di sostentamento se non riceveranno un altro incarico ministeriale che comporti il tempo pieno, e, ricorrendone le condizioni, saranno inseriti nel sistema di previdenza integrativa.